

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

REDATTORE: Paolo Cappelletto

1. I DATI DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Il precedente rapporto sulla legislazione si arrestava, per quanto riguarda l'attività del Consiglio delle autonomie locali, al marzo 2010 a causa delle elezioni regionali, che hanno determinato una pausa nei lavori del CAL di quattro mesi. Il 6 luglio 2010 il Consiglio delle autonomie locali ha tenuto la prima seduta della nona legislatura regionale e, fino alla fine dell'anno, si è riunito altre tre volte.

In questo arco di tempo gli atti esaminati sono stati 12, tutti pareri obbligatori con esito favorevole, espressi all'unanimità dei presenti in 10 casi ed a maggioranza in 2; 8 le proposte di legge di cui 2 di iniziativa consiliare, 3 le proposte di deliberazioni concernenti regolamenti e 1 proposta di risoluzione. Le raccomandazioni sono state in totale 6, relative a 5 proposte di legge e all'unica risoluzione fatta oggetto di esame. Il dato che con maggiore evidenza emerge è il ridotto numero di atti proposti all'esame del CAL (una media di 3 atti a seduta contro i 7,5 del 2009 e i 7,8 del 2005, anno comunque di elezioni regionali), sul quale ha inciso, probabilmente, la più lenta ripresa dell'attività da parte degli organi regionali dopo il turno elettorale.

Gli atti esaminati possono essere classificati per settore di attività: 2 si collocano nel macrosettore "Ordinamento istituzionale", 2 in quello dello "Sviluppo economico e attività produttive", 4 in quello del "Territorio, ambiente, infrastrutture", 1 in quello dei "Servizi alla persona e alla comunità" e 3 in quello della "Finanza regionale".

I dati relativi al 2011 non mostrano novità di rilievo, almeno nel numero degli atti pervenuti al CAL. Nelle 10 sedute svoltesi nel periodo gennaio-dicembre, i pronunciamenti hanno riguardato 34 provvedimenti, con una media a seduta (3,4) che si mantiene molto al di sotto dei livelli registrati negli anni fino al 2009.

Su quattro proposte di legge giunte all'esame del CAL, il parere è stato sospeso: pdl n. 42 "*Opere pubbliche di interesse strategico regionale*", pdl n. 93 "*Modifiche alla l.r. 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla l.r. 28/2010 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e alla l.r. n. 25 Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)*"; pdl n. 103 "*Istituzione dell'Autorità portuale regionale* –

Modifiche alla l.r. n. 1/2005”; pdl n. 105 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”.

Allineata, invece, ai dati complessivi della passata legislatura regionale è la percentuale degli atti esaminati in base alla loro diversa tipologia: 20 le proposte di legge (di cui 18 di iniziativa della Giunta regionale e 2 di iniziativa consiliare), 8 le proposte di delibere, 4 le proposte di delibere concernenti regolamenti e 2 le proposte di risoluzione.

Uguualmente, l’espressione dei pareri appare coerente con il tradizionale positivo rapporto tra Regione e sistema delle autonomie locali, come dimostrano i dati: 33 pareri favorevoli sul totale (34), di cui 5 con condizioni, 7 con raccomandazioni, ed uno con condizioni e raccomandazioni. I pareri espressi con voto unanime sono stati 32 e solo 2 a maggioranza (la pdd n. 1147 “Regolamento di attuazione della l.r. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)” e la pdl n. 95 “Norme sul sistema delle autonomie locali”). L’unico parere contrario, peraltro parziale, è stato espresso su due articoli di una proposta di regolamento, la pdd n. 1147 “Regolamento di attuazione della l.r. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)”.

La classificazione degli atti esaminati nel 2011, secondo i macrosettori di attività, determina una graduatoria nella quale al primo posto si situano gli atti riferibili a “Territorio, ambiente, infrastrutture” (19), seguono gli atti riconducibili a “Sviluppo economico e attività produttive” (5), “Servizi alla persona e alla comunità” (3), “Finanza regionale” (5), “Multisetore” (1), “Ordinamento istituzionale” (1).

Nei prossimi paragrafi l’attenzione sarà concentrata, piuttosto che sul contenuto dei provvedimenti su cui il CAL è stato chiamato a pronunciarsi, per il quale si rinvia alle precedenti relazioni del rapporto, sui pareri espressi dallo stesso, evidenziando in particolar modo i casi di pareri contrari, favorevoli con condizioni o raccomandazioni nei macrosettori individuati.

2. ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

I due atti esaminati nel periodo luglio-dicembre 2010 classificati nel macrosettoe “Ordinamento istituzionale” sono entrambi proposte di legge che hanno esitato parere positivo con raccomandazioni.

La pdl n. 11 “Norme sull’iniziativa popolare delle leggi” di iniziativa dell’Ufficio di presidenza, resa necessaria dalle nuove previsioni statutarie, per la quale il parere favorevole espresso dal CAL, senza che vi sia stata concertazione al tavolo istituzionale, contiene due raccomandazioni peraltro recepite parzialmente nel testo approvato dal Consiglio regionale (l.r. 51/2010). Il CAL invitava il Consiglio regionale a reinserire tra i soggetti titolari dell’iniziativa

popolare le comunità montane, in tale momento ancora esistenti (e nell'eventualità di un loro graduale superamento, i soggetti giuridici sostitutivi) e, applicando i criteri di economicità, contenimento e rigore della spesa pubblica, sottoponeva al Consiglio regionale la richiesta di abolire il contributo forfettario per le spese di organizzazione stabilito nella misura di un euro per ogni firma raccolta.

Significativo il pronunciamento del CAL sulla pdl n. 9 *“Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale ai sensi dell’articolo 77 ter, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)”*. Tale proposta di legge ha come presupposto un doppio passaggio di natura concertativa, ossia un’intesa per l’attuazione del “Patto di stabilità territoriale” sottoscritta fra Giunta regionale, ANCI Toscana, UPI Toscana e UNCEM Toscana e un suo ulteriore, successivo, perfezionamento al tavolo di concertazione istituzionale. In considerazione dell’intenso lavoro svolto al tavolo di concertazione fra Giunta e associazioni di rappresentanza, la proposta di legge è licenziata dal CAL con parere favorevole, ma accompagnata da alcune raccomandazioni. Si chiede al Consiglio regionale di rivedere, in base a quanto previsto dall’intesa sottoscritta, la parte concernente gli incentivi e le sanzioni previste nei confronti degli enti locali, e la scelta di non attivare l’intesa Giunta–associazioni degli enti locali in caso di rimodulazione complessiva inferiore al dieci per cento dell’obiettivo di finanza pubblica. L’accoglimento solo parziale delle raccomandazioni del CAL ben evidenzia, in questa circostanza, come i margini per raggiungere un equilibrio soddisfacente su tali fondamentali temi di finanza pubblica tra i vari soggetti coinvolti siano davvero esigui, nonostante le numerose riunioni in sede sia politica che tecnica tra Giunta e sistema delle autonomie e la sottoscrizione di due intese.

L’unico atto del 2011 riferibile al macrosettore “Ordinamento istituzionale” su cui il CAL si è espresso è la pdl n. 95 *“Norme sul sistema delle autonomie locali”*, che, però, riveste un assoluto valore strategico nell’impianto istituzionale della Regione, negli assetti ordinamentali degli enti locali territoriali e, ovviamente, nei rapporti tra questi e l’amministrazione regionale e che ha richiesto un lavoro di quasi un anno, fatto di incontri con le associazioni degli enti locali al tavolo di concertazione istituzionale e in sedi tecniche di lavoro sull’articolato. La proposta prevede di dare attuazione alle norme del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 giugno 2010, n. 122, per l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni attraverso una disciplina innovativa e unificando in un unico testo normativo diverse discipline vigenti, semplificandole. L’ampia discussione che si è sviluppata sul testo elaborato dalla Giunta regionale, e che ha impegnato, come già detto le associazioni di rappresentanza degli enti locali in numerosi incontri e

occasioni di approfondimento, ha avuto un coerente riflesso nell'esame svolto dal CAL che ha espresso un parere favorevole ma votato a maggioranza dei presenti, sottoposto, oltre che ad alcune raccomandazioni, alla condizione che le disposizioni contenute nel testo siano allineate alle novità introdotte dall'art. 16 del d.l. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011. Le raccomandazioni riguardano l'inserimento nel previsto protocollo istitutivo del tavolo di concertazione istituzionale anche delle modalità e delle forme di partecipazione del Consiglio delle autonomie locali al tavolo stesso e, per quanto riguarda la definizione della misura dei contributi da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi, è richiesto che si debba acquisire oltre al parere della Commissione consiliare competente, anche quello del Consiglio delle autonomie locali. Inoltre, tra le raccomandazioni, sono accolte una serie di osservazioni dell'UNCCEM trasformate in emendamenti tecnici ad alcuni articoli del testo esaminato. I voti contrari sono espressi dai presidenti delle province o loro delegati presenti alla seduta, in linea con la posizione contraria dell'UPI delineatasi, con chiarezza, nel corso delle riunioni fatte in sede di tavolo di concertazione istituzionale e nell'audizione della Commissione consiliare competente. Le osservazioni svolte dall'UPI hanno un contenuto di rilievo politico. Si rileva, infatti, che le funzioni fondamentali delle province, in particolare le funzioni trasferite dallo Stato, non devono essere svolte in forma associata poiché non lo prevede la legge statale vigente, per cui il riferimento può riguardare esclusivamente le funzioni trasferite dalla Regione. Le forme associative, nelle valutazioni dell'UPI, non sono "istituzioni di governo", così come definite nell'articolato della proposta di legge, e, conseguentemente, non hanno natura necessariamente politica e rappresentativa. Pertanto l'esercizio associato di funzioni non deve avvenire, a giudizio dell'UPI, attraverso la nascita di un "nuovo ente" ed, in tal senso, il TUEL e la legislazione successiva - abolendo tra l'altro i consorzi - mostrano di voler favorire forme associative leggere utilizzando lo strumento della convenzione. Punto centrale delle obiezioni è la richiesta che le funzioni di area vasta, svolte fino ad oggi dalle comunità montane (agricoltura, bonifica e forestazione), siano trasferite alle province, che, d'intesa con i comuni, valuteranno quali competenze dare in gestione alle varie unioni. Infine, si osserva che le province sono escluse dal fondo regionale per la montagna e dalle altre previdenze previste o prevedibili da parte della Regione, così da dare la sensazione che le funzioni che le province svolgono nei propri territori montani non siano materie di loro competenza. Nel testo licenziato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio, le richieste di modifica presentate dall'UPI non hanno trovato spazio, al punto di orientare quest'ultimo ad una espressione di parere contrario al tavolo di concertazione e a un voto di non approvazione in sede di Consiglio delle autonomie locali.

3. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Gli atti appartenenti al macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive”, esaminati nel 2010, sono una proposta di legge e una proposta di delibera.

La pdl n. 20 “*Modifiche alla l.r. 16/1999 - Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei*”, è approvata con parere favorevole accompagnato, tuttavia, da raccomandazioni, che segnalano una divergenza di punti di vista tra Regione e enti locali motivata da concreti interessi. In particolare, l’opportunità di riconsiderare il mancato riconoscimento del dieci per cento delle somme che erano introitate dai comuni per le autorizzazioni alla raccolta dei funghi rilasciate ai residenti, oltre a quelle incamerate per i non residenti in Toscana, poiché si ritiene che ciò determini un’ingiustificata privazione ai comuni di fondi destinati ad interventi sul territorio di miglioramento e di tutela dell’ecosistema. E’, inoltre, sottolineata l’opportunità per i territori di crinale e di confine di rendere omogenee le normative di riferimento, attraverso un’attività di concertazione finalizzata ad evitare contrasti e disparità nello svolgimento della raccolta dei funghi sia, per quanto possibile, in termini di tariffe che di regolamenti e disposizioni locali. Infine, è richiesta, nell’ottica di superamento delle comunità montane, di definire già con la nuova disciplina a chi saranno assegnate le somme introitate ad esse destinate nella proposta. L’esame nella competente Commissione consiliare e successivamente il dibattito in aula non hanno modificato, nel senso indicato dal CAL con raccomandazioni particolarmente circostanziate e precise, il testo della proposta di legge.

La pdd, n. 670 del 20/07/2010, recante “*Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")*” sulla quale il CAL esprime un parere integralmente favorevole.

Gli atti sottoposti a parere nel 2011 rientranti nel macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive” sono cinque (due proposte di legge e tre proposte di delibera) approvate tutte all’unanimità e con parere integralmente favorevole.

Le proposte di delibera sono la n. 92 “*Piano regionale dello sviluppo economico 2007/2010. Integrazioni*”; la n. 429 “*Regolamento di attuazione della l.r. 3/1994 (Recepimento della l. 157/1992 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per i prelievo venatorio’)*”; la n. 141 “*D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ‘Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale’, art. 4, comma 1. Procedure per la definizione dell’elenco delle località turistiche o città d’arte ai fini dell’applicazione dell’imposta di soggiorno*”.

Le due proposte di legge sono la n. 46 “*Norme in materia di pianificazione*” e la n. 50 “*Disposizioni per il sostegno all’attività vivaistica sostenibile in Toscana*”, d’iniziativa consiliare.

4. TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Nel 2010 i quattro atti rientranti in questo macrosettore (tre proposte di legge di cui una di iniziativa consiliare e un regolamento) hanno ricevuto dal CAL parere integralmente favorevole con voto unanime dei presenti.

Si tratta della pdl n. 37 “*Modifiche alla l.r. 46/2009 (Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)*”; della pdl n. 42 “*Opere pubbliche di interesse strategico regionale*”; della pdl n. 16 “*Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009 n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)*”; della pdd n. 682 del 19/07/2010 “*Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010 n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”)*”.

In merito alla pdl n. 42 “*Opere pubbliche di interesse strategico regionale*” è opportuno rilevare che è stata riassegnata al CAL nel 2011 per un nuovo parere, a seguito delle consistenti modifiche apportate dalle Commissioni consiliari competenti. Il CAL ha chiesto un incontro con le Commissioni VI e VII, per un approfondimento su singoli punti che risultano essere modificati rispetto al testo esaminato al tavolo di concertazione istituzionale, dopo il quale il parere del CAL resta sospeso.

Nel 2011 dei 19 atti classificati nel macrosettore “Territorio, ambiente, infrastrutture” 13 riguardano proposte di legge e 6 riguardano proposte di delibere di cui una relativa a un regolamento.

Le proposte di legge con parere integralmente favorevole sono 8, tutte con voto espresso all’unanimità.

Sono la pdl n. 88 “*Modifiche all’art. 62 della l.r. n. 1/2005 (Norme per il governo del territorio)*”, sulla quale, in sede di consultazioni effettuate dalla VI Commissione consiliare, ANCI Toscana ha valutato positivamente la riformulazione dell’art. 62 con la raccomandazione che, in sede di approvazione del regolamento attuativo, siano risolte le problematiche relative alla disciplina delle aree con pericolosità idraulica elevata; la pdl n. 91 “*Modifiche alla l.r. 25/1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)*” che riguarda principalmente la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti sedi di autorità marittima e sulla quale ANCI, in sede di concertazione, ha formulato

osservazioni che sono state accolte nell'allegato 1 della legge al fine di rendere uniformi le procedure tecnico-autorizzative per quanto riguarda l'utilizzo dei sottoprodotti da terre e rocce di scavo; la pdl n. 92 "*Modifica alla l.r. 10/2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica 'VAS', di valutazione di impatto ambientale 'VIA' e di valutazione di incidenza). Modifica alla l.r. 49/1999, l.r. 1/2005, l.r. 56/2000.*"; la pdl n. 94 "*Norme in materia di programmazione ambientale integrata*"; la pdl n. 102 "*Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIM). Modifiche alla l.r. n.88/1998, alla l.r. n. 42/1998, alla l.r. n. 1/2005 e alla l.r. n. 19/2011*"; la pdl n. 110 "*Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla l. r. 39/2005 e alla l.r. 3 gennaio 1/2005)*", di iniziativa consiliare, che introduce alcune correzioni tecniche ad un testo che ha avuto, come si evidenzierà, un percorso abbastanza complesso; la pdl n.124 "*Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*" sulla quale tuttavia le associazioni degli enti locali hanno rilevato, in sede di Tavolo di concertazione istituzionale, l'insufficienza del ruolo riservato alle province, l'opportunità di istituire un organo collegiale di direzione, al posto del previsto direttore generale, l'introduzione di una modulazione territoriale per quanto riguarda la tariffa, l'inadeguata rappresentanza dei comuni disagiati tra i componenti dei consigli direttivi, l'opportunità che sia riconosciuta un'indennità ai comuni sul territorio dei quali si produce la risorsa idrica a compensazione degli oneri finanziari sostenuti per la tutela della risorsa e per la manutenzione delle opere di captazione e adduzione; la pdl 126 "*Modifiche alla l.r. 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e alla l.r. 58/2009 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico)*".

Le proposte di legge il cui parere favorevole è, invece, accompagnato da raccomandazioni sono due.

La pdl n. 62 "*Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla l.r. 39/ 2005 e alla l.r. 1/2005.*", di iniziativa consiliare, che riprende, apportando sostanziali modifiche, una proposta di legge già approvata dalla Giunta regionale e trasmessa al Consiglio regionale e al CAL, sulla quale quest'ultimo aveva già espresso un parere favorevole ma con condizioni. La proposta di legge procede ad una prima individuazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detta criteri e modalità, attraverso apposita deliberazione del Consiglio regionale, per l'inserimento degli impianti nelle aree diverse da quelle individuate come aree non idonee, che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti. Le raccomandazioni proposte nel parere riguardano, principalmente, l'indicazione di consentire alle province tempi più lunghi rispetto ai novanta giorni previsti per la formulazione delle proposte di perimetrazione, consentendo

così maggiori garanzie di partecipazione agli enti e tramite essi a tutti i cittadini, nonché la garanzia, attraverso un dispositivo maggiormente cogente, che le proposte avanzate dai comuni trovino un effettivo riscontro nell'iniziativa delle province stesse.

La pdl n. 85 “*Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112)*” con la quale si intende adeguare la normativa regionale al mutato quadro legislativo nazionale di riferimento, provvedendo a dare attuazione alle disposizioni contenute nel d.lgs. 194/2005, tramite l'individuazione dei soggetti tenuti all'elaborazione delle mappature acustiche, delle mappe strategiche e dei piani di azione nonché di quelli competenti alla verifica di tali strumenti. Le raccomandazioni, proposte dal CAL, sottolineano essenzialmente le difficoltà in cui si prevede verranno a trovarsi molti comuni nel definire piani e azioni di intervento in materia di inquinamento acustico, nonché a provvedere a compiti di vigilanza che richiedono risorse e competenze specifiche. A tale scopo si raccomanda alla Regione che siano predisposti necessari strumenti e forme di sostegno tecnico e finanziario tali da consentire ai comuni, anche quelli di più piccole dimensioni, di assolvere ai compiti previsti dalla legge e allo stesso tempo che siano precisati i termini, le modalità, la frequenza con cui province e comuni possono avvalersi dell'ARPAT, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009.

Le proposte di legge con condizioni sono tre.

La pdl n. 48 “*Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)*” in seguito sostituita, come in precedenza accennato, dalla pdl n. 62 di iniziativa consiliare, il parere del CAL evidenziava l'inidoneità di affidare ad una delibera del Consiglio regionale l'individuazione, seppur provvisoria, delle aree oggetto di esclusione laddove sarebbe più corretto provvedere con una variante del piano paesaggistico regionale, secondo la lettera delle linee guida che specificano che limitazioni e divieti a impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere posti in essere da atti di tipo programmatico o pianificatorio. Sulla base di questa osservazione si poneva, quindi, come condizione al parere favorevole che il previsto nuovo art. 205 quater, di modifica della l.r. 1/2005, fosse integrato con un ulteriore comma che, per i fini di cui ai punti 17.1 e 17.2 delle linee guida nazionali, disciplinasse le modalità istruttorie e di coinvolgimento tecnico-istituzionale di province e comuni per giungere ad una variante al piano paesaggistico regionale di individuazione esplicita, condivisa con gli enti più prossimi al territorio e alle relative conoscenze, di aree

da dichiarare non idonee in quanto “zone all’interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, come identificate negli atti della pianificazione territoriale e/o specifica ricognizione con comuni/province”.

La pdl n. 70 “*Disciplina impianti di radiocomunicazione*” per la quale si evidenzia che le condizioni contenute nel parere espresso discendono da una lunga e complessa discussione al tavolo di concertazione istituzionale e nel CAL. Una discussione che, intrecciandosi con la questione dell’anticipazione in Toscana della data del passaggio dall’analogico al digitale terrestre, ha portato anche alla richiesta del CAL di un incontro con la Commissione consiliare competente. Anche in questo caso le preoccupazioni si riferiscono principalmente alle difficoltà degli enti locali territoriali, soprattutto quelli di più piccole dimensioni, di sostenere e gestire il confronto con i gestori della telefonia mobile e dei networks radiotelevisivi, pubblici e privati. Pertanto le condizioni espresse nel parere del CAL riguardano la garanzia da offrire ai comuni una adeguata tutela giuridica nei ricorsi giurisdizionali promossi dalle società che gestiscono gli impianti, a fronte di accertati abusi in materia urbanistica o di mancanza dei titoli abilitativi richiesti dalla legge; la richiesta di dare maggiore efficacia alla norma che obbliga i soggetti gestori a presentare, sentiti i comuni, il piano di risanamento; la richiesta di mettere a disposizione dei comuni uno strumento di supporto tecnico giuridico al fine di assicurare che le azioni di risanamento giungano a buon fine; l’indicazione, in considerazione dell’anticipazione dei termini previsti per la conversione del segnale televisivo da analogico a digitale, di quali misure la Regione intenda adottare e quali condizioni porre ai gestori degli impianti al fine di garantire a tutti gli utenti del servizio radiotelevisivo, in particolare alle popolazioni residenti nei piccoli comuni e nelle frazioni di montagna, la ricezione del segnale e la continuità del servizio stesso. Si chiede, in particolare, di introdurre nell’articolato: la specificazione dei requisiti di concretezza e effettività delle azioni di risanamento, in riferimento alle competenze che spetteranno ai comuni; la previsione che il rilascio del titolo abilitativo, anche in assenza del programma comunale degli impianti, sia subordinato ad uno specifico atto d’obbligo con cui il soggetto gestore si impegna ad adeguarsi al programma una volta approvato e alle eventuali prescrizioni del regolamento urbanistico; la disposizione che il titolo abilitativo sia rilasciato previa idonea fideiussione del soggetto gestore per un importo a copertura dei costi da sostenere per l’eventuale rimozione dell’impianto e la messa in pristino dei luoghi; la norma per cui nelle azioni di risanamento, nel caso sia accertata l’incompatibilità degli impianti con anche uno solo dei criteri localizzativi previsti, le spese per la delocalizzazione siano poste di norma a carico del gestore, fatti salvi accordi di maggior favore con l’amministrazione. Come vedremo le condizioni avanzate dal CAL, rispetto a questa proposta, sono state accolte solo parzialmente dal Consiglio regionale.

La pdl n. 90 “*Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)*”che, come le altre summenzionate, ha avuto più di un passaggio nell’esame del CAL, con una prima illustrazione da parte dell’assessore competente e in una seduta successiva la discussione sull’articolato. Nel dibattito che si è aperto nelle due sedute del CAL sono emersi alcuni aspetti problematici confluiti, poi, in un documento che ANCI e UMCEM hanno presentato nel corso delle consultazioni indette dalla VI Commissione consiliare. Il documento, che pur valuta positivamente le modifiche introdotte alla l.r. 1/2005, evidenzia alcune criticità sulle disposizioni relative al recupero degli edifici esistenti e alla riqualificazione delle aree degradate con premialità volumetriche e perplessità sulla natura giuridica dell’atto con cui i comuni dovranno procedere alla ricognizione delle aree e degli edifici da riqualificare. Il CAL raccoglie le osservazioni espresse dalle associazioni degli enti locali e delibera un parere con condizioni. In particolare circa le disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate, lo sviluppo operativo espresso negli artt. da 74 ter a 74 septies e nelle norme transitorie correlate, si reputa che rischi di costituire disincentivo alla formazione dei regolamenti urbanistici, soprattutto per i comuni di più piccole dimensioni. Secondo il CAL, inoltre, all’art. 74 quater, occorre meglio chiarire le relazioni tra i premi di edificabilità attribuiti dai piani di intervento e i dimensionamenti previsti dal piano strutturale e/o dal regolamento urbanistico. La disposizione ipotizzata dalla proposta di legge prevede, in via permanente e non emergenziale, misure che rischiano di favorire la rendita immobiliare piuttosto che il settore dell’edilizia e il rilancio dello sviluppo economico e delle attività produttive. All’art. 74 quinquies, laddove si fa riferimento ad una ricognizione da eseguire da parte dei comuni che hanno già approvato il piano strutturale, per individuare le aree e gli edifici oggetto di interventi di riqualificazione, riorganizzazione e recupero, si ritiene debba essere specificata la natura dell’atto con il quale si effettua la ricognizione stessa, dunque del soggetto competente ad assumerlo, e per tale atto di ricognizione, formato peraltro sulla base di un quadro conoscitivo di incerta qualità e che sostituisce in parte il regolamento urbanistico, si richiede che siano previste le ordinarie procedure di pubblicità e partecipazione. Si rileva, inoltre, che nel procedimento per la presentazione delle proposte di rigenerazione urbana di cui all’art. 74 sexies, il ruolo del Consiglio comunale nell’iter di approvazione dei piani di intervento non può essere semplicemente quello di recepire decisioni assunte da altri soggetti, per cui deve essere necessariamente garantito un ruolo di centralità, considerati gli effetti di deroga o di variante urbanistica potenzialmente prodotti dai piani di intervento. Si reputa di dover includere, negli interventi di riqualificazione, le aree a vincolo paesaggistico in considerazione del fatto che proprio in queste aree l’eliminazione del degrado

può avere effetti significativi. Si sottolinea l'inopportunità di prevedere per legge un esperto nominato dalla Regione nella commissione di cui all'art. 74 sexies, comma 2. Si reputa necessario coordinare l'iter di approvazione dei piani di intervento con i processi valutativi obbligatori per legge, in particolare la VAS. Si ritiene, infine, incongruo affidare la pur necessaria accelerazione dei tempi del procedimento a strumenti quali il silenzio assenso e il silenzio rifiuto, il cui utilizzo, se esercitato in modo esclusivo, può rappresentare un segno di manifesta inefficienza della pubblica amministrazione. Tali condizioni sono recepite solo parzialmente dal Consiglio regionale.

Delle sei proposte di delibere appartenenti al macrosettore "Territorio, ambiente, infrastrutture", quattro sono state deliberate dal CAL con un parere integralmente favorevole e con l'unanimità dei votanti. Sono: la pdd n. 96 "*Modifica al programma pluriennale investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2001, 2002, 2003/2007 conseguente al monitoraggio dicembre 2010*"; la pdd n. 143 "*Programma pluriennale degli investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002/2007: aggiornamento e modifica conseguente al monitoraggio del giugno 2011*"; la pdd n. 162 "*Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'art. 7 della l.r. 11/2011*"; la pdd n. 168 "*Individuazione delle aree non idonee ai sensi dell'art. 7 della l.r. 11/2011 relativa alle province di Livorno, Lucca e Pisa*".

Le proposte di delibere che hanno ricevuto parere favorevole, ma condizionato sono invece due. La pdd n. 85 "*Prima individuazione delle aree non idonee, di cui al D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), alla installazione di impianti fotovoltaici a terra*", che ripercorre le vicende della proposta di legge n. 110 (diventa l.r. 11/2011) esaminata in precedenza. Le condizioni specifiche riguardavano l'inserimento tra le aree idonee degli impianti con potenza inferiore ai 200 KW o, in subordine, almeno quelli fino a 20 KW e di precisare la disciplina da applicare per le richieste già pervenute e con istruttoria già conclusa, relative all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili su aree individuate quali non idonee. Nella proposta di delibera n. 162 che sostituisce la pdd n. 85, trovano accoglimento parte delle condizioni poste dal CAL. La pdd n. 221 "*Regolamento di attuazione dell'art. 62 della l.r. 1/2005*" in materia di indagini geologiche per la quale, riprendendo le osservazioni che ANCI e UNCEM hanno esposto al Tavolo di concertazione istituzionale, le condizioni poste dal CAL in calce al parere favorevole riguardano la richiesta di prevedere procedure semplificate al fine di ridurre i tempi stabiliti per gli esiti finali del controllo da parte dei geni civili, nonché una rielaborazione degli artt. 9 e 11 nel senso che un rilievo non sostanziale o una richiesta di integrazione del Genio civile su una singola e circoscritta previsione non precluda la residua e preponderante parte dello strumento per il quale il parere è invece stato positivo. Analogamente ai casi visti in precedenza, anche per la proposta di delibera in oggetto le condizioni sono state accolte solo parzialmente.

5. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Un solo atto nel periodo luglio-dicembre 2010 in questo macrosettore. La pdd n. 1011 “*Regolamento di attuazione della l.r. n. 51/2009 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie*” prevede che la funzione relativa al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli studi e delle strutture sanitarie private, in coerenza col principio di sussidiarietà e adeguatezza, sia mantenuta in capo ai comuni mentre le funzioni relative all’accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private restano alla Regione per la necessaria omogeneità dei livelli di assistenza sanitaria in tutto l’ambito regionale, in particolare degli standard minimi di qualità. Il parere integralmente favorevole del Consiglio delle autonomie è stato, però, accompagnato dall’accoglimento delle osservazioni proposte da UNCEM nelle quali si rilevavano le difficoltà che potrebbero intervenire nella definizione degli indicatori di cui all’allegato E della proposta di delibera, nella complessa loro applicazione in termini di tempo e personale impegnato, per i costi da destinare a tale attività e, dunque, l’opportunità di individuare indicatori e standard per l’accreditamento i cui dati siano già rilevati dai sistemi informativi.

Nel 2011 gli atti classificati in questo macrosettore sono tre proposte di delibera, delle quali due riguardanti regolamenti. Tutte le proposte ottengono pronunce con parere favorevole. Due proposte di delibera con voto unanime, una con voto a maggioranza. Due pareri sono accompagnati da raccomandazioni.

La pdd n. 130 “*Atto di indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione 2011-2015 (art. 6 l.r. 20/2009)*”, con la quale sono fornite le indicazioni strategiche per l’attuazione degli interventi regionali settoriali in materia di ricerca e innovazione e delineato il modello di governance della ricerca che la Regione intende implementare nel futuro, è approvata con parere integralmente favorevole. La pdd n. 1147 “*Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)*” è stata oggetto di una lunga e approfondita discussione in sede istituzionale e tra le forze politiche presenti in Consiglio regionale, andando a incidere su una questione complessa, soprattutto per i rapporti con specifiche realtà territoriali, quale è quella delle autorizzazioni alle attività delle multisale cinematografiche. Per quanto concerne le attività cinematografiche la concessione delle autorizzazioni è affidata ai comuni che la rilasciano, nel rispetto degli indicatori definiti dalla Regione, individuati nella capacità d’offerta, definita dal quoziente tra il numero dei posti e la popolazione residente a livello provinciale, e nelle distanze definite sulla base della distribuzione delle sale sul territorio regionale. Nel parere espresso dal CAL si rileva, tuttavia, che la computazione delle distanze tra le sale, ovvero le multisale, quale indicatore per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio

cinematografico non è prevista tra gli indicatori elencati nella l.r. 21/2010, di cui il regolamento in esame costituisce mero atto esecutivo, così come la stessa non contiene alcun rinvio al regolamento circa l'istituzione di un sistema informativo della rete distributiva cinematografica, come invece dettagliatamente disciplinato dalla proposta di regolamento. Sulla base di questi rilievi il CAL esprime un parere favorevole sul testo di regolamento ad esclusione degli artt. 24 e 26, per i quali è espresso parere contrario. Il CAL, inoltre, raccoglie le osservazioni espresse da UPI e UNCEM al tavolo di concertazione istituzionale e allega al parere alcune raccomandazioni: una più precisa definizione del ruolo delle province in considerazione del fatto che esse, oltre a costituire un punto di riferimento nella elaborazione degli indirizzi di politica culturale, rappresentano un soggetto istituzionale essenziale nell'attuazione di tali indirizzi nei vari territori della regione; che il sistema museale possa essere riconosciuto e finanziato dalla Regione anche qualora non tutti i soggetti che ne facciano parte rispettino gli standard previsti, distinguendo tra musei componenti del sistema (accreditati) e musei aderenti (non accreditati); che possano essere meglio definiti i criteri di composizione della Commissione tecnica regionale per musei e ecomusei; che per quanto riguarda la rete documentaria e archivio della produzione editoriale regionale si dovrebbe considerare la presenza della rete telematica della Regione Toscana. Il parere contrario sui due articoli e le raccomandazioni del CAL troveranno parziale accoglimento nel testo definitivo approvato dal Consiglio regionale. La pdd n. 125 *“Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59 ‘Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo)”* specifica dal punto di vista tecnico una serie di disposizioni in materia di tutela del benessere degli animali e di prevenzione del randagismo. Il parere favorevole, espresso, all'unanimità è accompagnato da raccomandazioni: considerare l'opportunità di introdurre nel regolamento una norma che consenta alle autorità territoriali competenti l'adozione di misure appropriate, ma semplificate, circa il divieto di accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini; specificare e semplificare le procedure relative all'iscrizione del cane all'anagrafe canina che, anche nel caso di acquisizione dell'animale da un canile rifugio, impongono l'obbligo al nuovo proprietario.

6. FINANZA REGIONALE

Dal luglio al dicembre 2010 sono stati tre gli atti ascrivibili al macrosettore “Finanza regionale” di cui due proposte di legge e una proposta di risoluzione. Il CAL ha espresso in tutti e tre i casi parere favorevole con

raccomandazioni, con voto a maggioranza sulle proposte di legge ed all'unanimità sulla proposta di risoluzione.

Di particolare significato la proposta di risoluzione n. 7 "*Documento di programmazione economica e finanziaria per l'esercizio 2011*", attorno alla quale vi è stato un dibattito che ha impegnato assiduamente la Giunta regionale e l'intero sistema delle autonomie locali e che ha trovato un punto di sintesi con l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2011. A fronte di una congiuntura complessa per le ricadute sul sistema economico e sociale della regione e per la ridefinizione, anche all'interno del nostro territorio, di nuovi assetti istituzionali il CAL ha ritenuto, nell'esprimere il proprio parere, che sarebbe stato necessario un confronto più approfondito e articolato con le autonomie locali, pur apprezzando lo sforzo compiuto dalla Regione nel trovare soluzioni adeguate. I due incontri svolti, al tavolo di concertazione istituzionale e al tavolo di concertazione generale, non sono sembrati sufficienti ad esaminare la complessità dei problemi futuri, in particolare per le realtà di minori dimensioni esposte più di altre alla paralisi organizzativa e al collasso amministrativo. Al riguardo si rende indispensabile una riflessione complessiva sul metodo della concertazione, per come è disciplinata e attuata in Toscana, rivolgendo la massima attenzione, piuttosto che al rispetto delle formalità, alla sostanza dei problemi che la crisi acuisce e che richiedono certezza di risultati e rapidità di risposte. Quindi, pur esprimendo un parere favorevole, il CAL chiede alla Giunta di introdurre nel testo un riferimento alle particolari difficoltà in cui si trovano le realtà amministrative locali di più piccole dimensioni con specifico riguardo ai comuni della montagna e, soprattutto, di correggere il termine "soppressione" delle comunità montane con il termine "superamento", quale punto di arrivo di un percorso partecipato e condiviso fra tutti i soggetti istituzionali ai quali la costituzione conferisce la funzione di promuovere e tutelare il territorio montano. Su questo specifico aspetto la Giunta ha ritenuto di dover accogliere i rilievi avanzati dal CAL, oltre che dalle associazioni degli enti locali interessate e in particolare l'UNCCEM, eliminando dal testo il riferimento alla soppressione e esprimendosi a favore di un graduale superamento offrendo così implicitamente un giudizio complessivamente positivo che si è voluto dare all'esperienza delle comunità montane.

Il dibattito attorno ai temi della finanza pubblica e alle ricadute sui bilanci delle regioni dei tagli operati dal decreto legge 78/2010 è proseguito con maggiore intensità quando all'esame del CAL sono giunte le pdl n. 35 "*Legge finanziaria per l'anno 2011*" e n. 36 "*Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013*". Il CAL, apprezzando l'impostazione complessiva della manovra finanziaria elaborata dalla Regione, esprime su entrambi i provvedimenti il proprio parere favorevole. Tuttavia, riprendendo i contenuti e le osservazioni manifestate durante il lungo iter concertativo dalle associazioni di rappresentanza degli enti locali, si è voluto ribadire che, insieme al necessario rigore, deve essere compiuto dalla Regione uno sforzo per dare vita

a politiche di sostegno allo sviluppo, alla ricerca, all'innovazione e agli investimenti, al fine di sostenere la ripresa del PIL toscano. Allo stesso tempo si sottolinea come debba necessariamente proseguire la riflessione sul nuovo assetto istituzionale che, partendo da alcuni capisaldi introdotti nella legge finanziaria 2011, dovrà trovare i necessari equilibri e le soluzioni più efficaci per ridisegnare le funzioni e le competenze nel quadro di una nuova governance del territorio. Aggiungendo una serie di raccomandazioni, alcune delle quali proiettate sui provvedimenti che la Regione dovrà adottare nel corso del 2011. In particolare nelle raccomandazioni si esplicita che dal punto di vista finanziario la Giunta deve impegnarsi per rimodulare, a partire dai prossimi interventi sulla manovra di bilancio, i tagli ai trasferimenti agli enti locali in modo da distribuire equamente fra i diversi livelli di governo territoriale, gli oneri derivanti dalle misure governative. Sul trasporto pubblico locale le raccomandazioni sono più puntuali e di dettaglio a conferma della criticità di questo settore, particolarmente colpito dai tagli e dall'interesse mostrato dagli enti locali nel coordinarsi con la Regione per trovare le risposte più efficaci. Si chiede, perciò, alla Giunta di definire con più precisione l'importo dei trasferimenti mensili; formalizzare alle province il mandato per sottoscrivere un contratto a tre mesi utilizzando tutte le risorse stanziare dal bilancio regionale; fornire elementi contrattuali comuni sulla tipologia dell'atto da sottoscrivere concertati con i rappresentanti delle aziende a livello regionale, stabilendo a livello regionale i criteri per la determinazione dell'equo compenso; esplicitare i criteri e i parametri sui quali saranno calcolati i costi standard, determinare il limite del subappalto; dichiarare superata la conferenza dei servizi minimi del 2005. Infine, sul versante delle modifiche ordinamentali introdotte nel testo della legge finanziaria per il 2011, si ritiene in particolare necessario proseguire il confronto sulle disposizioni riguardanti i servizi pubblici locali e l'esercizio associato di funzioni, applicando criteri di efficacia e ragionevolezza miranti a integrare maggiormente il sistema dell'associazionismo e dare certezza normativa e finanziaria ai bilanci e all'attività degli enti locali. Questioni che sono state riprese nel PRS 2011 e nel documento preliminare sulla proposta di legge *“Norme sul sistema delle autonomie: cooperazione istituzionale e finanziaria, esercizio associato di funzioni e riordino di enti, politiche generali verso i territori”*.

I cinque provvedimenti rientranti in questo macrosettore, approvati nel 2011, riguardano tre proposte di legge, che hanno ottenuto a voti unanimi parere favorevole con raccomandazioni e due proposte di risoluzione, sulle quali il CAL con voto unanime ha espresso un parere integralmente favorevole.

La pdl n. 74 *“Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011). Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 41/2005, 35/2006 e 55/2010”* le cui norme intervengono, tra l'altro, sul trasporto pubblico locale, in materia di edilizia residenziale pubblica con progetti speciali di recupero ed incremento del patrimonio in aree ad alta criticità abitativa con interventi finalizzati alla realizzazione di nuove abitazioni ed al recupero del

patrimonio abitativo da destinare ad edilizia sociale. La formulazione del parere favorevole da parte del CAL è integrata da raccomandazioni in merito ai “Progetti speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa”, volte a valutare la possibilità di estendere il sostegno finanziario anche a quei comuni che, pur non rientrando in tali aree, si trovino tuttavia in situazione di sofferenza per quanto riguarda l’offerta di abitazioni; e a valutare, nelle modalità generali per la elaborazione e presentazione dei progetti, l’opportunità di considerare le conferenze LODE fra i soggetti titolari di iniziativa.

La pdl n. 122 “*Legge finanziaria per l’anno 2012*” ripropone nella discussione in seno al CAL gli argomenti e le preoccupazioni espresse l’anno precedente. Le manovre finanziarie approvate dal governo nel periodo agosto-dicembre, con la conferma del taglio dei trasferimenti erariali alle Regioni e l’ulteriore riduzione del tetto di spesa relativo al patto di stabilità, obbligano la Regione da un lato a proseguire e rafforzare il processo di razionalizzazione della spesa, verificarne l’efficacia sotto il profilo dell’allocazione delle risorse e, dall’altro, salvaguardare il livello degli impegni relativi alle politiche sociali, alla crescita economica, al rilancio del sistema produttivo toscano e alla difesa dell’occupazione. Il parere favorevole espresso unanimemente dal Consiglio delle autonomie locali sulla proposta di legge finanziaria, conferma l’apprezzamento del sistema delle autonomie per gli sforzi compiuti dalla regione. La raccomandazione che accompagna il parere, raccomandazione riferita alla norma che stabilisce tra l’altro che non sono consentite nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura negli alvei, nelle golene, sugli argini dei corsi d’acqua, è in definitiva l’invito, rivolto alla Giunta regionale, ad evitare rischi di generalizzazione e la conseguente incapacità di valutare in modo diversificato e appropriato le pianificazioni che sono state oggetto di studi e di approfondimenti conoscitivi concordati con gli uffici delle autorità di bacino.

Il parere favorevole espresso dal CAL nell’esame della pdl n. 123 “*Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014*”, esame condotto contestualmente a quello sulla legge finanziaria, contiene la raccomandazione che, pure a fronte delle difficoltà finanziarie e alla necessità di rimodulare verso il basso i trasferimenti agli enti locali, si mantengano per i comuni disagiati e per le aree di montagna, le stesse risorse previste nel bilancio 2011.

La proposta di risoluzione n. 49 “*Programma regionale di sviluppo 2011-2015*” interviene su questioni che, alla luce della crisi economica in atto e dei provvedimenti adottati dal legislatore statale, proiettano sull’attività di governo degli enti locali territoriali ombre e pesanti preoccupazioni. La risoluzione in oggetto si inserisce in uno scenario internazionale e nazionale in cui consistenti sono gli effetti della crisi finanziaria iniziata nel 2008, effetti a cui si aggiungono le drastiche riduzioni dei trasferimenti erariali e i limiti del patto di stabilità. Le esigenze degli enti locali sono state espresse in maniera ampia e circostanziata

nei numerosi incontri al tavolo di concertazione istituzionale, e sono state accolte nel testo del PRS per quanto riguarda le politiche integrate per i territori montani, la conferma del supporto regionale alla rete telematica per consentire a tutti gli enti di concorrere alla semplificazione amministrativa e all'innovazione.

Il contenuto della proposta di risoluzione n. 56 "*Documento di programmazione economica e finanziaria per l'esercizio 2012*" riporta il dibattito del CAL ai temi della finanza pubblica e ai riflessi delle manovre finanziarie impostate dal governo nazionale sul sistema delle autonomie. Pur ricordando gli esiti positivi della discussione in sede di tavolo di concertazione istituzionale, e pur esprimendo nel merito del provvedimento un parere integralmente favorevole, si confermano le forti preoccupazioni, in particolare per le province, per i possibili mancati trasferimenti per la gestione del trasporto pubblico locale, si evidenzia come le regioni debbano farsi carico di un impegno più incisivo nel confronto con il governo per la modifica del patto di stabilità, si ritiene che debbano essere attuate politiche più incisive di sostegno dei territori montani e delle aree disagiate della Toscana, anche attraverso l'azione di recupero dell'evasione.

7. PROVVEDIMENTI MULTISETTORE

Tra i provvedimenti multisettore si segnala la pdl n. 44 "*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010*", sulla quale il CAL si esprime con un parere integralmente favorevole.

8. VERIFICA DELL'ESITO DEI PARERI

Questo paragrafo ha l'obiettivo di verificare il riscontro dato ai pareri del CAL alla luce del dettato dell'art. 64 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale, in base al quale a fronte dei pareri contrari o sottoposti a condizioni, espressi dal CAL, la commissione consiliare competente, ove ritenga di non accoglierli, deve integrare il preambolo dell'atto normativo o la parte narrativa dell'atto amministrativo con la motivazione del mancato accoglimento,

Tale verifica non riguarda i pareri relativi al secondo semestre 2010, dato che, come in precedenza anticipato, hanno avuto tutti esito integralmente favorevole o, all'esito favorevole, sono state accompagnate raccomandazioni, mentre attiene il 2011 in cui si sono avuti pareri con esito negativo o con esito favorevole ma condizionato.

L'unica espressione di parere (parzialmente) contrario, nel 2011, riguarda come visto, gli articoli 24 e 26 della pdd n. 1147. Entrambi non trovano supporto normativo nella legge regionale di riferimento, di cui il regolamento

costituisce atto semplicemente esecutivo. La Giunta regionale ha ritenuto, successivamente, di stralciare dal testo della proposta di regolamento la sezione in cui gli articoli citati erano compresi.

Sia la pdl n. 48 “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)” sia la pdd n. 85 “Prima individuazione delle aree non idonee, di cui al D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), alla installazione di impianti fotovoltaici a terra” hanno ricevuto dal CAL un parere favorevole condizionato da proposte di modifiche avanzate al Consiglio regionale. Le proposte di modifica sono state esaminate in una riunione tra CAL e Commissioni competenti e, successivamente, con ampie modifiche apportate dalle stesse Commissioni, si è proceduto all'esame di un nuovo testo che ha ricevuto il parere favorevole del CAL, accompagnato da raccomandazioni sulle quali la Commissione referente non ha ritenuto di pronunciarsi.

Le condizioni che accompagnano la pdd n. 221 “Regolamento di attuazione dell'art. 62 della l.r. n. 1/2005 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche” sono accolte seppure molto parzialmente nelle parti riguardanti “Situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata” e “Situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata”.

La pdl n. 70 “*Disciplina degli impianti di radiocomunicazione*” oggetto, come detto in precedenza, di un approfondito esame da parte del CAL, trova nei lavori della commissione consiliare referente parziale accoglimento delle condizioni espresse nel parere. Nel preambolo della legge (l.r. n. 49/2011) si legge, infatti, che “non possono essere accolte le proposte contenute nel parere del Consiglio delle autonomie che chiedono di inserire un onere di rilascio di fideiussione e di uno specifico atto d'obbligo da parte dei gestori in occasione del rilascio del titolo abilitativo”, richiamando quale motivazione le sentenze della Corte costituzionale n. 336/2005 e n. 272/2010 che tutelano l'uniformità di trattamento dei singoli operatori. In accoglimento del parere del CAL, nello stesso preambolo si precisa che la delocalizzazione degli impianti è a carico dei gestori e che è prevista “un'attività regionale di assistenza giuridica e tecnica ai comuni per le problematiche che dovessero emergere dopo il piano di risanamento regionale”.

Anche le modifiche poste quali condizioni per l'espressione del parere favorevole alla pdl n. 90 “*Modifiche alla l.r. n 1/2005 (Norme sul governo del territorio), alla l.r. n. 47/1991 (Norme sulle barriere architettoniche) e alla l.r. 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)*” trovano nel preambolo della l.r. 40/2011 ampia motivazione. Una parte delle richieste di modifica del testo sono respinte, in particolare quelle che riguardano la specificazione dell'atto col quale si effettuano le ricognizioni da eseguire da parte dei comuni che hanno già approvato il piano strutturale, il ruolo del Consiglio comunale nell'iter di approvazione dei piani di intervento, l'inclusione negli interventi di

riqualificazione delle aree a vincolo paesaggistico. Sono, invece, accolte le condizioni che riguardano l'eliminazione dell'eventuale disincentivo alla formazione dei regolamenti urbanistici, da parte soprattutto dei comuni di minori dimensioni, che potrebbe derivare dall'applicazione delle norme contenute nella legge in esame, la previsione degli incrementi da attribuire agli interventi di rigenerazione urbana contenuti in un atto di ricognizione formato in coerenza con i contenuti del piano strutturale approvato, l'inopportunità di prevedere per legge un esperto nominato dalla Regione nella commissione per la valutazione degli interventi di rigenerazione urbana ed il coordinamento dell'iter di approvazione dei piani di intervento con i processi valutativi obbligatori per legge, in modo specifico la VAS.

Infine, per quanto riguarda la pdl n. 95, diventata l.r. 68/2011 "*Norme sul sistema delle autonomie locali*", la condizione espressa dal CAL riguardante il recepimento delle novità introdotte dall'art. 16 del d.l. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011, (sulle quali la Regione ha promosso, anche su sollecitazione del CAL, ricorso innanzi alla Corte costituzionale) trova accoglimento nel Capo V del testo approvato dal Consiglio regionale "Unioni di comuni a disciplina differenziata" e più precisamente negli artt. da 59 a 61. Delle nove raccomandazioni contenute nel parere del CAL solo una non viene accolta nel testo definitivo. Di particolare rilievo le modifiche contenute nell'art. 4 dove, su specifico rilievo del CAL, si prevede una specifica intesa tra presidente della Giunta e presidente del Consiglio delle autonomie locali per definire le modalità di partecipazione del CAL al tavolo di concertazione istituzionale. Altrettanto significativa, nella direzione di un rafforzamento del ruolo del CAL, la previsione contenuta nell'art. 5 circa l'istituzione di un'apposita commissione congiunta tra Consiglio regionale e Consiglio delle autonomie locali con il compito di elaborare proposte per il riordino dell'ordinamento regionale degli enti locali e l'individuazione dei principi, delle norme e delle politiche di cooperazione tra Regione ed enti locali.